

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC), Via Larga di Sant'Andrea n. 201

Capitale Sociale Euro 123.044.339,55 int. vers.

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì – Cesena n. 01547370401

R.E.A. n. 201.271 C.C.I.A.A. Forlì - Cesena

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401

Sito internet: www.trevifin.com

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PUNTO 4
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DEL 13 MAGGIO 2025 (1^ CONV.) E DEL 14 MAGGIO 2025 (2^
CONV.) PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24
FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E
INTEGRATO**

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025 – 2027:

4.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea convocata presso la sede della Società per il giorno 13 maggio 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 14 maggio 2025, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, giungerà a scadenza il mandato del Collegio Sindacale in carica di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevifin**” o la “**Società**”) nominato dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 11 agosto 2022 per gli esercizi 2022-2023-2024.

In ragione di quanto precede, in occasione della prossima Assemblea degli Azionisti della Società, sarete pertanto chiamati a deliberare, tra l'altro, in merito: (a) alla nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, (b) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, e (c) alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Si precisa che il Collegio Sindacale uscente ha elaborato il proprio orientamento sui requisiti richiesti a ciascuno dei suoi componenti nonché sulla sua composizione in termini di equilibrio e complementarità tra le esperienze e le competenze dei suoi membri. Si invitano pertanto gli Azionisti a tenere conto, ai fini delle determinazioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, di tale orientamento, consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione “Governance/Assemblee Azionisti”.

* * *

1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e dai relativi regolamenti attuativi, nonché dall'art. 32 dello Statuto della Società, pubblicato sul sito

www.trevifin.com nella Sezione *Governance/Statuto, procedure e regolamenti*, ai quali si rinvia per quanto appresso non espressamente indicato.

In particolare, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto di Trevifin, l'Assemblea della Società nomina il Collegio Sindacale della Società, costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. I Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi, con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto del criterio di riparto dei sindaci effettivi previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati.

Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione del 4,5% del capitale sociale, come stabilito dalla Consob con propria determinazione n. 123 del 28 gennaio 2005.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione

di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrono cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, come sopra richiamati.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve includere candidati a sindaci effettivi di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati a sindaco effettivo del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari a due quinti (con arrotondamento per difetto all'unità inferiore qualora non risulti un numero intero).

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione del 26 febbraio 2009, n. DEM/9017893, unitamente alle liste deve essere depositata una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, di cui all'art.

144-*quinquies* del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”), con questi ultimi. In detta dichiarazione dovranno essere altresì fornite le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (in particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, almeno quelle elencate al punto 2 della richiamata Comunicazione Consob; in alternativa dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative);
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, TUF e all'art. 144- *quinquies* del Regolamento Emittenti.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società a mani oppure tramite invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 18 aprile 2025) e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 22 aprile 2025).

In occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione rilasciata da un intermediario abilitato dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il suddetto termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 22 aprile 2025).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 144-*sexies* del Regolamento Emittenti, nel caso in cui entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei

sindaci (cioè il 18 aprile 2025) sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale ovvero solo liste presentate da Soci che risultino essere collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del citato Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (cioè sino al 21 aprile 2025). In tal caso la soglia necessaria per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale è ridotta alla metà (e cioè al 2,25%).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente (la “**Lista di Maggioranza**”);
2. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la “**Lista di Minoranza**”).

In caso di parità tra le Liste di Minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato richiesta dalla normativa in materia di volta in volta applicabile, il candidato a Sindaco Effettivo del genere più rappresentato che risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza per ultimo, sulla base del relativo ordine di indicazione, sarà sostituito con il candidato a Sindaco Effettivo immediatamente successivo di cui alla medesima Lista di Maggioranza appartenente al genere meno rappresentato. In mancanza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza, il Sindaco Effettivo mancante del genere meno rappresentato sarà eletto dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista,

l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della Società, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di Minoranza.

Fermo quanto precede, nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

* * *

Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto siete quindi invitati a provvedere alla nomina – in conformità alle disposizioni normative e statutarie – dei membri del Collegio Sindacale della Società e del Presidente dello stesso per gli esercizi 2025 – 2026 – 2027, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di Trevifin che saranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

3. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Relativamente ai compensi dei componenti del Collegio Sindacale, lo Statuto prevede che gli stessi siano determinati dall'Assemblea, che dovrà, pertanto, deliberare al riguardo.

In merito, si rammenta che l'Assemblea degli Azionisti dell'11 agosto 2022 aveva stabilito che il compenso fosse pari a Euro 50.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale e a Euro 40.000,00 annui per ciascun Sindaco Effettivo. A tal proposito, si ricorda inoltre quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance circa l'adeguatezza del compenso dei membri dell'organo di controllo.

L'Assemblea viene quindi invitata a determinare il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale per l'intera durata del relativo mandato.

* * *

Cesena, 27 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Ing. Giuseppe Caselli